

1. **LE COMPETENZE IN MATERIA DI TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DELLE AZIENDE USL**

L'elevata presenza sul territorio nazionale di animali da compagnia (secondo l'Istat pari 14,5 milioni dell'intera popolazione) ha determinato la nascita di specifiche competenze a carico dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni in materia di tutela della salute umana ed animale.

Dal punto di vista legislativo, dopo un iter molto lungo nell'agosto del 1991 è stata approvata la prima legge quadro in materia d'affezione e prevenzione del randagismo.

STATO

La Legge n. 281 del 1991 nel dettare i principi generali in materia di trattamento dei cani e di altri animali d'affezione riconosce in capo allo Stato il dovere di promuovere e disciplinare la tutela degli animali d'affezione, condannare gli atti di crudeltà, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente (si segnala l'ordinanza del 12 dicembre 2006).

Questo provvedimento stabilisce, altresì, le linee alle quali le Regioni devono attenersi in materia di tutela della salute e del benessere degli animali; in particolare, ha sancito l'istituzione mediante legge regionale dell'anagrafe canina, nonché l'individuazione delle modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario di un codice quale metodo per prevenire il randagismo.

Vanno infine ricordate le disposizioni previste della Conferenza Unificata (ex art. 8 del D.LGS. del 28 agosto 1997, n.281) Provvedimento 18 marzo 1999, recante "Accordo tra Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, relativo ai criteri informativi per il coordinamento delle attività in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo", che sancisce l'obiettivo di dare completa ed uniforme attuazione in tutto il territorio nazionale alla Legge quadro 14 agosto 1991, n.281.

Tra gli obiettivi dei criteri informativi ricordiamo:

1. Corretta attuazione dell'anagrafe canina, che costituisce il primo indispensabile presupposto per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo e si rivela il più efficace deterrente contro l'abbandono dei cani, con il passaggio graduale dal tatuaggio al metodo elettronico per l'identificazione dei cani e la regolare tenuta, da parte di ciascuna A.U.S.L., di un registro recante l'iscrizione di tutti i cani esistenti nell'ambito territoriale di competenza e soggetto ad aggiornamento in base ai decessi man mano sopravvenuti;

2. Concreta adozione delle iniziative per il risanamento dei canili comunali e per la realizzazione dei rifugi per cani, affidata ai Comuni e alle Comunità montane; nei canili comunali, così adeguatamente ristrutturati, oltre all'identificazione deve essere altresì garantita l'assistenza veterinaria per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli adempimenti clinici e chirurgici previsti nei confronti dei cani catturati. Funzione precipua dei rifugi per cani o canili-rifugi è invece quella di assicurare il ricovero degli animali catturati nella fase successiva alla loro identificazione e all'erogazione delle cure loro necessarie; spetta ai competenti Servizi Veterinari delle A.U.S.L. accertare, in sede di

vigilanza, il corretto mantenimento dei cani in buone condizioni di stabulazione.

3. Definizione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, dei criteri per una corretta gestione delle strutture esistenti, ristrutturate o di nuova realizzazione, anche attraverso un'attenta disciplina degli accordi e delle convenzioni con associazioni animaliste e protezionistiche o con strutture pubbliche e private presenti ed operanti, in materia, sul territorio, nonché per assicurare idonea formazione ed adeguato addestramento del personale da adibire all'accalappiamento dei cani randagi, facendo sì che, ai fini del benessere degli animali e della sicurezza dei cittadini, i cani randagi siano catturati da gruppi di operatori specializzati, coordinati dai servizi veterinari delle A.U.S.L.;

4. Subito dopo la cattura, i cani randagi devono essere condotti nei canili comunali per essere identificati e restituiti al legittimo proprietario se già iscritti all'anagrafe canina ovvero immediatamente contrassegnati e poi registrati, nel caso in cui non risultino iscritti all'anagrafe. Allorché emergano ipotesi di abbandono, mancata custodia o maltrattamento nei confronti dei cani, tali fattispecie d'illecito devono essere tempestivamente notificate al proprietario o al detentore dell'animale.

5. Adozione, a cura delle Regioni e delle Province autonome, delle misure indispensabili al contenimento della popolazione di cani e di gatti randagi attraverso la loro sterilizzazione chirurgica, promuovendone l'esecuzione su larga scala almeno sulle femmine. È facoltà, tuttavia, dei cittadini interessati all'adozione di un cane chiedere che l'animale cui si riferisce la richiesta non sia sterilizzato.

Un ulteriore provvedimento è la Circolare Min. San. del 14 maggio 2001, n. 5 (Attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281), che riafferma gli obiettivi prioritari della Legge quadro in quantonessenziali nella complessa e impegnativa programmazione rivolta alla tutela degli animali d'affezione; tra questi, l'anagrafe canina, al fine di consentire l'immediata identificazione di tutti i cani del territorio per le esigenze sanitarie, realizzata con i più moderni criteri informatici e quindi con l'uso del microchip leggibile da ogni appropriato sito nazionale tramite internet, la sterilizzazione dei cani randagi nell'ambito di strutture organizzative delle ASL o attraverso convenzioni con ambulatori privati o liberi professionisti, per evitare il proliferare della popolazione canina, stimolando anche l'esecuzione della sterilizzazione dei cani di proprietà, la prevenzione del randagismo alla quale va rivolta la massima attenzione, considerata non solo come necessità di tutela igienico-ambientale, ma anche come deterrente all'abbandono ed al maltrattamento dei cani nonché per contrastare l'uso dei cani randagi per attività delinquenziali.

Al fine di assicurare una corretta ed uniforme applicazione della normativa regionale, ulteriori linee sono state individuate dall'Accordo del 6 febbraio 2003 intervenuto tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Allo Stato, compete, pertanto, promuovere programmi di informazione e di educazione perseguendo l'obiettivo del rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, ivi compresa la preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet – therapy.

REGIONI

Le Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute umana ed animale ai sensi del modificato art. 117 della Costituzione ed alla luce della legge 20 luglio 2004 n.189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento, nonché di impiego degli

stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), intervengono a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali.

In particolare, ad esse compete, oltre che determinare con propria legge i criteri per il risanamento dei canili e dei gattili comunali, la costruzione dei rifugi per i cani e per i gatti, che dovranno garantire buone condizioni di vita per i cani nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche:

□ prevedere disposizioni specifiche che individuino le responsabilità e i doveri di colui che convive con un animale da compagnia o che comunque abbia accettato di occuparsene (detentore) essendo responsabile della sua salute e del suo benessere fornendogli adeguate cure ed attenzione;

□ controllare, tenendo conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali, la riproduzione degli animali da compagnia, al fine di non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante;

□ verificare se il proprietario o il detentore di cani provvede entro 30 giorni dalla nascita o dall'inizio della detenzione all'iscrizione presso l'anagrafe canina;

□ istituire un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata, al fine di garantire una registrazione degli episodi di aggressività;

□ introdurre, d'intesa con il Ministero della salute, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani a decorrere dal 1 gennaio 2005 i microchips, in sostituzione del tatuaggio;

□ creare una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale, che garantisca la connessione con la banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute intesa come indice dei microchips inviati dalle singole anagrafi territoriali.

Gli artt. 5 e 6 dell'Accordo del 6 febbraio 2003 prevedono, inoltre, specifici compiti in capo alle Regioni e alle Province autonome in tema di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali nonché di pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico a favore del benessere animale.

In attuazione di quanto previsto dalla disciplina nazionale, la Regione Emilia Romagna ha adottato la Legge n. 27 del 2000 recante nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina, che delega ai Comuni la gestione dell'anagrafe canina e dei canili, delle colonie feline (famiglie di gatti che vivono in giardini e parchi), stabilisce le norme contro i maltrattamenti e contro il randagismo, prevede iniziative di informazione e sensibilizzazione (in particolare nelle scuole) per favorire una cultura di rispetto degli animali. La suddetta legge vieta tra l'altro l'abbandono di cani, gatti o di qualsiasi altro animale; il proprietario può rinunciare a tenerli con sé e in questo caso deve informare il Comune di residenza che provvede a trasferirli nei canili e nei gattili municipali.

Al fine di promuovere il benessere animale e garantire la tutela della salute pubblica, la Regione Emilia Romagna ha adottato la legge n. 5 del 2005 in cui ha individuato specifiche responsabilità e doveri di chi si occupa o convive con un animale: a tutti gli effetti è ritenuto

responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza (art. 3 della legge).

La legge, oltre disciplinare la materia rispetto al commercio, all'allevamento, all'addestramento degli animali e rispetto al loro utilizzo in esposizioni e competizioni, ha anche individuato specifici compiti di vigilanza in capo all'Aziende Unità Sanitarie Locali, alle Province ed ai Comuni.

PROVINCE

Sulla base delle funzioni delegate dalle Regioni, le Province concorrono con esse per favorire una corretta convivenza tra esseri umani ed animali e tutelare la salute pubblica e l'ambiente. Nell'ambito delle funzioni delegate dalla legge regionale 7 aprile 2000 n. 27 alle Province rientra anche quella di predisporre programmi di informazione ed educazione, volti a favorire corretti rapporti uomo animali ed il rispetto degli animali.

Spetta alle Province, di concerto con il Comitato Provinciale coordinare l'azione dei Comuni per la gestione informatizzata dell'anagrafe canina, per l'istituzione associata di servizi per la vigilanza e il controllo della popolazione canina e felina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti.

Sempre con il supporto del Comitato, le Province predispongono piani attuativi per la realizzazione, ristrutturazione e gestione delle strutture per il ricovero dei cani e dei gatti sulla base di finanziamenti provenienti dalla Regione Emilia-Romagna.

Inoltre, predispongono e realizzano il "Piano attuativo di formazione e informazione sul randagismo e per favorire la corretta convivenza tra uomo e animale".

COMUNI

L'accresciuta sensibilità dell'opinione pubblica nei confronti degli animali d'affezione, ha determinato un aumento di competenze delegate dal Legislatore - nazionale e regionale - ai Comuni in materia di diritti degli animali.

I Comuni, infatti, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle leggi regionali e statali, sono stati deputati alla promozione, alla cura degli animali nei propri territori, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità sociale garantendo loro, in collaborazione con le Associazioni Zoofile ed Animaliste, un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.

Ad essi compete, ai sensi dell'art. 3 e 4 della legge n. 281 del 1991 e nei limiti dei criteri fissati con legge regionale, l'istituzione e la gestione dell'anagrafe canina, il risanamento dei canili e gattili esistenti nonché la costruzione di rifugi per i cani.

L'intervenuta legge regionale dell'Emilia Romagna n. 27 del 2000 ha individuato inoltre specifici funzioni di competenza dei comuni.

In particolare, ai sensi dell'art. 2, i Comuni, singolarmente o in forma associata, provvedono, oltre che all'istituzione e alla gestione dell'anagrafe canina, anche a:

□ istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti, dotandosi di personale appositamente addestrato, in possesso delle qualifiche necessarie e di attrezzature adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati;

□ esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, avvalendosi per tal fine dei servizi per la protezione ed il controllo

della popolazione canina nonché delle Associazioni Zoofile ed Animaliste;

□ promuovere l'informazione sugli obiettivi e i contenuti della legge nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per effettuare il riscatto;

□ assicurare, d'intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali, direttamente o tramite convenzioni con associazioni di cui sopra, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio;

□ realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani e per gatti, e comunque garantire la presenza ed il funzionamento di tali strutture sulla base delle esigenze strutturali ed organizzative sul territorio stabilite dai Comitati provinciali.

Inoltre, al fine di un'uniforme attuazione dell'identificazione dei cani presenti sul territorio, ai Comuni spetta anche la distribuzione dei "microchips" ai proprietari dei cani al momento dell'iscrizione all'anagrafe canina e per quelli già iscritti per i quali il tatuaggio identificativo dovesse risultare illeggibile.

Alla luce dell'intervenuta legge regionale n. 5 del 2005 "norme a tutela del benessere animale", la Regione ha altresì delegato al Comune il rilascio delle autorizzazioni inerenti l'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia.

Peraltro, presso diversi Comuni italiani, sono stati istituiti degli Uffici per i Diritti degli Animali (UDA).

AZIENDE USL

Occorre evidenziare, inoltre, che i Comuni nello svolgimento delle loro attività collaborano con i Servizi veterinari dall'Aziende Unità Sanitarie Locali, i quali oltre a svolgere le funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:

□ collaborano all'attuazione dell'anagrafe canina;

□ effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani e dei gatti, al fine di verificarne l'idoneità igienico - sanitaria;

□ controllano lo stato di salute dei cani catturati e di quelli custoditi nelle strutture di ricovero;

□ attuano gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche, al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dai cani;

□ collaborano nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;

□ collaborano con le Province per il benessere degli animali;

□ partecipano all'attuazione dei programmi d'informazione ed educazione volti a favorire corretti rapporti uomo – animale ed il rispetto degli animali;

□ effettuano sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà;

□effettuano sterilizzazioni dei cani ospitati presso le strutture di ricovero pubbliche o convenzionate;

□concordano, insieme ai Comuni competenti ed alle associazioni zoofile ed animaliste, che le gestiscono, le iniziative atte a garantire le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in libertà.

L'assistenza veterinaria rappresenta, pertanto, un punto focale nella gestione della struttura e deve esser organizzata con coerenza e trasparenza per assicurare lo stato sanitario ed il benessere degli animali ospitati.: il Servizio Veterinario ASL garantisce, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, il coordinamento e collegamento con il servizio di assistenza veterinaria per fissare, tra le distinte e autonome attività, una correlazione e pianificazione degli interventi, così da assicurare le finalità di tutela della salute pubblica e del benessere animale (circolare Regionale del 10/07/2006 controlli sanitari nelle strutture di ricovero per cani e gatti).

Ai Servizi veterinari ci si deve rivolgere inoltre nei casi in cui un cane abbia morso una persona:

l'animale è soggetto, in base alla normativa regionale, alla profilassi della rabbia (una malattia virale che però in Italia non si manifesta già da alcuni anni).

Un'osservazione particolare riguarda i controlli sanitari sugli alimenti industriali destinati ai cani e ai gatti, il cosiddetto pet - food.

Le ditte che producono sia i cibi secchi (per esempio, le crocchette) che gli alimenti in scatola sono sottoposte a ispezioni e verifiche da parte dei Servizi veterinari delle Aziende Usl. Inoltre le farine animali che vengono utilizzate in questi alimenti sono ricavate da carni che hanno ricevuto l'autorizzazione sanitaria anche per l'alimentazione umana.